

CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE

**DISCIPLINARE DI INCARICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PICCOLI
INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE CONSORTILI**



Consorzio Strade Valle San Michele

Piazza delle Nazioni 4

16035 Rapallo (Ge)

Codice Fiscale 83008000107

tel. 3756549897

e-mail: consorzio_sanmichele@comune.rapallo.ge.it

A discrezione dell'Ente appaltante potranno essere inserite, in corso d'anno, eventuali altri tratti stradali da pulire o manutenzionare, con prestazioni straordinarie da concordare in corso d'opera e da corrispondere alla ditta appaltatrice, sulla base dei prezzi Regionali di riferimento o prezzi indicativi di mercato.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Nell'ambito dell'affidamento del Servizio/Lavori in argomento dovrà essere espletata la seguente attività:

- Presidio e controllo diretto o con incaricati da delegare/autorizzare delle strade del comprensorio del Consorzio per tutta la durata dell'appalto, garantendo un pronto intervento entro le successive 4 ore dalla segnalazione ricevuta, per la messa in sicurezza delle strade o per comunicazioni di urgenze manutentive o di segnalazioni che potranno essere impartite dal Tecnico o dal personale incaricato dall'Ente.
- Servizio di pulizia, decespugliamento e spazzamento del sedime delle strade, da eseguire a mano e/o con ausilio di specifica ed idonea attrezzatura/spazzatrice. Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere adeguatamente silenziate, così da non arrecare inquinamento acustico e/o ambientale, e l'impiego non dovrà avvenire in orario compreso tra le ore 8,00 e le 19,00. Solo nel caso di emergenze maltempo potrà essere concesso l'utilizzo di apparecchi soffiatori a motore. L'attrezzatura da utilizzare dovrà essere rispondente alla normativa vigente.
- Estirpazione, asportazione e sgombrò delle cunette, delle scarpate, dei tombini, da erbe - fogliame - detriti - immondizie e comunque da ogni deposito di materiale di qualunque natura, allo scopo di assicurare il normale deflusso delle acque piovane.
- Trasporto e smaltimento del materiale di risulta a discarica o centri di raccolta autorizzati, fornendo adeguata comprova del conferimento.
- Il servizio di pulizia che è quantificato a corpo su base mensile, dovrà essere reso con continuità dalla data di inizio a quella di termine prevista. Qualsiasi interruzione del servizio comporterà la facoltà dell'Ente appaltante di non corrispondere il pagamento della prestazione e nel caso di reiterate mancanze o non esecuzione, la risoluzione contrattuale.
- Nel periodo di affidamento del servizio dovrà sempre essere garantito e mantenuto un giusto decoro delle strade consortili.
- L'intervento di PRESIDIO - controllo e pulizia dovrà essere effettuato sulle strade in argomento in orario diurno (vietato l'orario notturno se non per casi eccezionali che dovranno essere preventivamente autorizzati) con passaggio di almeno una volta ogni 15 gg. Nel periodo autunnale e/o a seguito di eventi atmosferici di forte intensità con caduta di fogliame, si dovrà comunque verificare e se del caso provvedere anche ad interventi di pulizia straordinaria da effettuarsi entro i tre giorni immediatamente successivi a tali eventi, per garantire il mantenimento in sicurezza delle strade consortili. **La ditta dovrà pertanto impegnarsi ad eseguire il servizio di pulizia di tutte le strade con almeno due passaggi al mese.**

L'Impresa appaltatrice ha piena autonomia organizzativa con l'obbligo però di segnalare una programmazione mensile e la conseguente rendicontazione a consuntivo con le date di quanto eseguito.

Sono altresì affidabili, su facoltà del Consorzio, con apposite diverse disposizioni di servizio extra contratto di pulizia, anche piccoli interventi manutentivi delle strade consortili da concordare con il personale di controllo incaricato dal Consorzio, riguardanti modeste lavorazioni di muratura,

rappezzamento buche con asfalto, saldature ed opere varie da quantificarsi a misura come da prezziario della Regione Liguria e/o prezzi di mercato di riferimento assoggettati al ribasso percentuale d'offerta.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E RINNOVO

1. L'appalto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione/inizio prestazioni che sarà comunicata a seguito di preavviso di almeno 15 gg ed avrà una durata contrattuale di **anni 3 (tre) con possibile rinnovo per altre 2 annualità** (sempre che non sia con preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza dell'annualità comunicata una cessazione dell'incarico), per un contratto complessivo di 5 (cinque) anni, sempre che sussisteranno le condizioni di regolare esecuzione, soddisfazione e convenienza da parte del Consorzio.
2. Il prezzo contrattuale potrà essere aggiornato su richiesta della ditta a partire dal terzo anno in base all'indice ISTAT.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo a base d'appalto per lo svolgimento del servizio a corpo di cui al presente disciplinare viene quantificato annualmente in **€ 24.000,00 (ventiquattromila,00 euro) oltre IVA** ed è comprensivo anche degli eventuali oneri di discarica, dei costi della sicurezza stimati in Euro 500,00 e di quant'altro necessario per la pulizia delle strade in argomento come da seguente tabella:

1	SERVIZIO	Costo annuale	Annualità		
S1	Servizio di pulizia a corpo per 3 + 2 annualità	23.500,00	3+2	117.500,00	Soggetto a ribasso
S2	Oneri della sicurezza previsti per il Servizio di pulizia a corpo per 3 + 2 annualità	500,00	3+2	2.500,00	non soggetti a ribasso
S3	COSTO DEL SERVIZIO	24.000,00	3+2	120.000,00	

Oltre all'affidamento di Opere manutentive come segue:

2	OPERE MANUTENTIVE previste	Spesa	Annualità		
OP1	Opere manutentive a misura per 3 + 2 annualità	3.400,00	3+2	16.500,00	Soggetto a ribasso
OP2	Oneri della sicurezza previsti per Opere manutentive a misura per 3 + 2 annualità	200,00	3+2	1.000,00	non soggetti a ribasso
OP3	COSTO DELLE OPERE	3.600,00	3+2	18.000,00	

Per Complessivamente:

1+2	SERVIZIO ed OPERE MANUTENTIVE	Costo annuale	Annualità		
S1+OP1	Servizio ed Opere per 3 + 2 annualità	26.900,00	3+2	134.500,00	Soggetto a ribasso
S2+OP2	Oneri della sicurezza	700,00	3+2	3.500,00	non soggetti a ribasso

2	previsti per il Servizio ed Opere per 3 + 2 annualità				
S3+OP 3	COSTO TOTALE SERVIZIO + OPERE	27.600,00	3+2	138.000,00	

Con il suddetto corrispettivo l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere per il servizio di cui ai precedenti punti 1 e 2, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi (fermo restando che le eventuali opere aggiuntive da quantificare e liquidare a consuntivo come sopra stabilito).

Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà a rate bimestrali posticipate, da corrispondersi all'Appaltatore entro trenta giorni dal ricevimento della fattura relativa al servizio effettuato nei mesi precedenti e certificazione di regolare esecuzione da parte del Tecnico incaricato dal Consorzio.

ART. 7 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO

E' consentito all'Ente Appaltante, in base alle proprie necessità, di ridurre od aumentare la quantità delle prestazioni inerenti al servizio in menzione, entro la percentuale massima del 20%. In questo caso il canone d'appalto sarà proporzionalmente ridotto od aumentato in base alla nuova prestazione.

ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto di appalto dovrà avvenire antecedentemente la consegna del servizio attraverso la firma del legale rappresentante della ditta appaltatrice ed il Presidente del Consorzio. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto.

ART. 9 - MATERIALI ED ATTREZZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'acquisto di tutto l'occorrente per l'espletamento del servizio e disporre di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento dello stesso. Dette attrezzature dovranno soddisfare tutti i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 10 – PERSONALE

1. L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio, con proprio personale, idoneo a garantire l'esecuzione degli adempimenti del presente Disciplinare, avendo particolare attenzione a quanto disposto sulla sicurezza del lavoro come da normativa vigente, con riferimenti al D.L. n.ro 626/1994 – D.Lgs. 494/96 – D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nel luogo in cui si svolge l'appalto.

3. In caso di inottemperanza accertata d'ufficio o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni, né avere titolo a risarcimento di danni di qualsiasi genere e natura.

ART. 11 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo legalmente responsabile, a tutti gli effetti di legge.

L'impresa è tenuta a stipulare , esibendone una copia al Consorzio, di una apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi, producendo copia della relativa polizza, stipulata con primaria

Compagnia Assicuratrice e con l'indicazione dei massimali assicurativi, a copertura di eventuali danni cagionati durante l'espletamento delle lavorazioni.

ART. 12 - IMPEGNI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore assume la piena responsabilità nel garantire il servizio di cui al presente Capitolato, senza interruzioni di sorta, anche alla presenza di qualsivoglia causa dovuta a malattia, ferie, assenze del personale.

L'appaltatore è altresì tenuto ad osservare tutte le precauzioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, adoperandosi a segnalare con la prevista cartellonistica l'esecuzione dei cantieri per le lavorazioni da effettuare.

ART. 13 - INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

ART.14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'affidamento in subappalto è autorizzato nei modi, nelle forme e nelle percentuali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, pena la nullità e l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 15 - PENALITA'

1. Qualora, in occasione di controlli effettuati dall'Ente Appaltante, si dovessero rilevare inadempienze da parte dell'Appaltatore, riguardanti manchevolezze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni stabilite dal presente Capitolato, l'Ente predetto procederà all'immediata contestazione dei fatti con invito all'Appaltatore di provvedere prontamente a quanto necessario per rimediare alle mancanze, fornendo dovuto riscontro entro comunque 7 giorni dalla data di segnalazione dell'Ente.

Nel caso che l'Appaltatore non provvedesse nel termine assegnato, oppure fornisse elementi inidonei o non sufficienti a giustificare le inadempienze contestate, sarà applicata, a titolo di penale, una **sanzione per ogni violazione pari ad euro 50 per ogni giorno di mancata esecuzione** nei termini temporali di cui sopra.

La rifusione delle spese eventualmente sostenute ed il pagamento dei danni-penalità contestate saranno applicati mediante ritenuta sulle rate del corrispettivo d'appalto.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto potrà essere risolto "de jure" nei seguenti casi:

- a) ove per qualsiasi causa, esclusi i casi di documentata forza maggiore, l'Appaltatore sospenda i servizi;
- b) in caso di gravi infrazioni contrattuali debitamente accertate e notificate e la cui frequenza non garantisca il buon andamento dei servizi;
- c) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- d) quando, senza il consenso scritto dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- e) per ogni altra inadempienza qui non contemplata ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile.

2. L'Appaltatore, inoltre, riconosce all'Ente Appaltante il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall'anticipata e forzata risoluzione del contratto.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Per quanto non previsto dal presente disciplinare e nel successivo contratto si fa rinvio alle norme del codice civile. In caso di giudizio il Foro Competente sarà quello di Chiavari.

Rapallo, lì,

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

La ditta appaltatrice

Per il CONSORZIO STRADE VALLE SAN MICHELE

.....

.....

Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. la Ditta Appaltatrice dichiara di approvare specificatamente gli articoli 10 c. 3, 11, 13, 15, 16 e 17 del presente contratto.

La ditta appaltatrice

.....